

TI_GERICHTE 11.2012.68 vom 5. Juni 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-06-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2012.68_d20120605

FR: TI_GERICHTE 11.2012.68 du 5 juin 2012

IT: TI_GERICHTE 11.2012.68 del 5 giugno 2012

Regeste

Stralcio dell'appello per mancato pagamento dell'anticipo

Volltext

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.08.2012 11.2012.68

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.08.2012 11.2012.68

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.08.2012 11.2012.68

Stralcio dell'appello per mancato pagamento dell'anticipo

Incarto n. 11.2012.68 Lugano 23 agosto 2012 /mc In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio vicecancelliera; F. Bernasconi sedente per statuire nella causa SO. 2012.51 (tutela giurisdizionale in casi manifesti) della Pretura del Distretto di Blenio promossa con istanza del 20 aprile 2012 da AO 1 , e AO 2 (rappresentati dall'RA 1 e per esso dalla RA 2) contro AP 1 ; premesso che nell'ambito di procedure esecutive promosse nei confronti di _____, la RA 2 amministra su incarico dell'RA 1 la particella n. 123 RFD di _____, sezione di _____; rammentato che con decisione del 5 giugno 2012 il Pretore del Distretto di Blenio ha accolto un'istanza di tutela giurisdizionale in casi manifesti presentata il 20 aprile 2012 da AO 1 e AO 2, membri della comunione ereditaria fu _____ (1952-2011), volta a ottenere la riconsegna del citato fondo occupato senza valido titolo da AP 1; constatato che contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 22 giugno 2012 per ottenere – così sembrerebbe – l'annullamento del giudizio impugnato; ricordato che con ordinanza del 2 luglio 2012 l'appellante è stato invitato a depositare entro il 18 luglio 2012, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 800.– sul conto corrente postale 69-10370-9 del Tribunale di appello, introiti agiti, preso atto che nel termine fissato non è intervenuto alcun versamento, di modo che con ordinanza del 24 luglio 2012 è stato impartito all'appellante un ultimo termine fino al 6 agosto 2012 per depositare il citato importo, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'appello sarebbe stato dichiarato irricevibile (art. 101 cpv. 3 CPC); osservato che il plico raccomandato è stato ritornato dalla posta al Tribunale d'appello siccome “non ritirato” e che entro la scadenza fissata non è intervenuto versamento alcuno; rilevato che secondo l'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC in caso di invio postale raccomandato non ritirato la notificazione è considerata avvenuta il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione; considerato che quest'ultima disposizione, valida anche quando il destinatario chiedi all'ufficio postale di trattenere gli invii, trova giustificazione nell'obbligo che incombe alle parti a un procedimento di adoperarsi affinché possano essere loro intimati gli atti giudiziari, obbligo che discende dal principio della buona fede (DTF 138 III 227 consid. 3.1 con riferimenti); ritenuto che AP 1, appellante,

doveva manifestamente attendersi l'intimazione di atti giudiziari e doveva prendere quindi tutte le precauzioni per ricevere i documenti processuali a lui destinati (cfr. DTF 134 V 52 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 6B_122/2009 del 9 aprile 2009 in: RtiD II-2009 pag. 132); accertato che, non essendo stato prestato l'anticipo per le spese giudiziarie presunte nemmeno entro il termine suppletorio, l'appello sfugge a qualsiasi esame (art. 101 cpv. 3 CPC); posto che le spese giudiziali dello stralcio vanno a carico di chi le ha causate (art. 108 CPC); stabilito inoltre che non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato intimato e non ha cagionato costi presumibili; decreta: 1. L'appello è irricevibile. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 150.– sono poste a carico dell'appellante. 3. Notificazione a: –; –. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio. Per la prima Camera civile del Tribunale d' appello II presidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso subsidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.